



Studio Notai Associati
Reina Spena Vangelisti
Zanolini Ziglio

Repertorio n. 7067
Atto n. 5062

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove maggio duemiladodici in Trento, via Romagnosi n. 9, presso la Sala Verde al primo piano del Centro Europa, essendo le ore dieci e quaranta minuti

9 maggio 2012

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento, con Studio in via Torre Verde n. 25**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **RELLA ALBERTO**, nato a Folgaria il giorno 23 luglio 1943 con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società**

"TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A."

con sede in Trento, via Romagnosi n. 9, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 02002380224,

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Comparente che **mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale**, all'assemblea straordinaria che la detta Società intende oggi tenere in questo luogo ed ora, **in seconda convocazione**, essendo la prima, prevista per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 13.00, andata deserta, come lo stesso dichiara e conferma, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta modifica artt. 15 - 18 - 21 e 22 dello Statuto della Società.

Comparente che **assume, ai sensi dello statuto sociale vigente**, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, **constata e da' atto:**

- **che sono rappresentate in proprio e per delega in atti sociali n. 955.543**

(novecentocinquantacinquemilacinquecentoquarantatré)

azioni su n. 1.000.000 (unmilione) azioni totali, rappresentanti il 95,55% (novantacinque virgola cinquantacinque per cento) circa del capitale sociale, come risulta dal **foglio presenze** che, firmato dal comparente e da me Notaio, **si allega** al presente atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- **che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale;**

- **che del Consiglio di Amministrazione sono presenti** i signori: Alberto Rella, Presidente, Sergio Anesi, Vice Presidente, Claudia Degasperi, Maurizio Postal; assente giustificato Nello Lolli.

- **che del Collegio Sindacale sono presenti** il Presidente Stefano

dr. Guglielmo Giovanni Reina
Via Torre Verde, 25 - Trento
tel. 0461/1733000
fax 0461/1920302
guglielmo.reina@notariato.it

Reg.to a TRENTO
il 17/05/2012
al n° 5870

Serie 1T

Reg. 168,00
Imp.Bollo 156,00

Tot. € 324,00

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
Trento
in data 14 maggio 2012
prot. n. 11792/1

Tomazzoni, nonché il Sindaco Effettivo Serena Marin, ed il Sindaco Effettivo Tomaso Ricci;

pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea espone le motivazioni che rendono opportuno apportare le seguenti modifiche/integrazioni dello Statuto Sociale:

- art. 15: si propone di aggiungere il seguente inciso al punto 15.1: "L'Assemblea, inoltre, provvede ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della Società fra i componenti del Consiglio dalla stessa nominati."; di conseguenza si ritiene opportuno modificare il punto 15.6 come segue: "Se non nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.";

- art. 18: a seguito delle direttive alle Società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento - delibera n. 415/2011 - si propone di modificare il punto 18.1 aggiungendo il seguente inciso: "La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive, si dota di strumenti di programmazione e di reporting.";

- art. 21: si propone di aggiungere il punto 21.7: "Il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, tiene conto delle disposizioni normative emanate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative vigenti.";

- art. 22: a seguito di nuovi riferimenti normativi è stata modificata la disciplina del "Controllo contabile" la cui dicitura corretta ora è "Revisione legale dei conti"; si propone quindi di modificare l'intero art. 22 nel seguente modo:

"Revisione legale dei conti

22.1 La revisione legale dei conti della Società è affidata al Collegio Sindacale oppure, a seguito di deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, fatte salve le altre disposizioni speciali eventualmente applicabili.

L'incarico al revisore o alla società di revisione può essere conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata dal Collegio Sindacale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

22.2 L'incarico al revisore o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

22.3 Il compenso al revisore o alla società di revisione è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina."

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, dopo l'intervento della dr.ssa Claudia Degasperi, che ulteriormente chiarisce le ragioni delle modifiche proposte, all'unanimità dei presenti, con voto palese per alzata di mano

d e l i b e r a

- di **approvare tutte le modifiche ed integrazioni dello Statuto Sociale** sopra proposte, secondo i termini e modi formulati dal

Presidente, **modificando in conseguenza gli artt. 15, 18, 21 e 22 dello Statuto Sociale;**

- di **allegare il nuovo testo di statuto sociale, a seguito delle modifiche di cui sopra. Il testo di statuto, così integrato,** firmato dal comparente e da me Notaio, **si allega** al presente atto sotto la **lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;
- di **attribuire** al signor **RELLA ALBERTO il potere di apportare a quanto deliberato** tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione, ovvero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare **il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore 10.52**

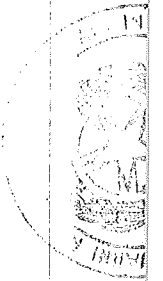
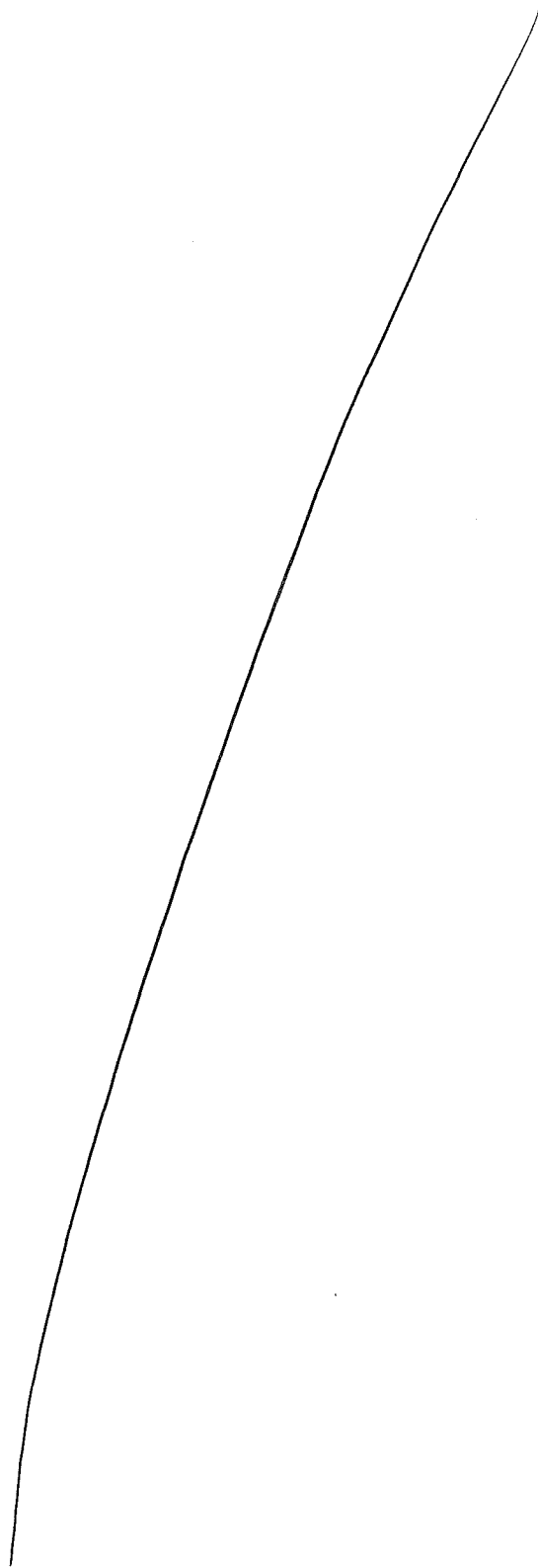
* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 10.56

F.to: Alberto Rella

F.to: Guglielmo Giovanni Reina L.S.



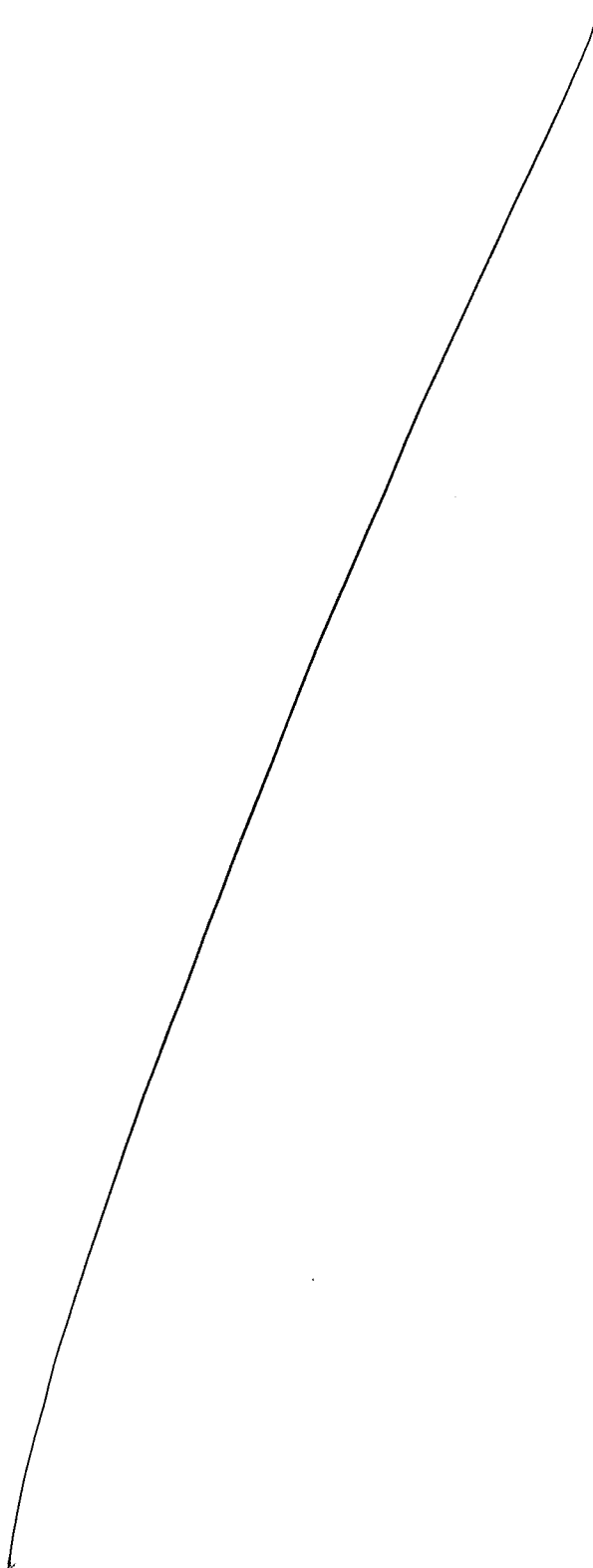
Ente	Rappresentante legale	Delega	Delegato	Nr. documento identità	Presente	% Cap. Sociale presente
Comune di Cimone	Bisetti Damiano	NO		AJ8652030	SI	0,0060%
Comune di Mori	Callari Roberto	NO		AJ1789346	SI	0,0885%
Comune di Nomi	Maffei Rinaldo	SI	BALDO CRISTINA	TN5045772P	SI	0,0126%
Comune di Peio	Dalpez Angelo	NO		AN1801673	SI	0,0188%
Comunità della Vallagarina	Stefano Bisoffi	NO		TN2072959G 29.05.82	SI	0,8233%
Comunità di Primiero	Cristiano Trofieri	SI	GAIO MAURIZIO	AM4469928	SI	0,0994%
Ordine dei Dottori Commercialisti	Maurizio Postal	NO			SI	0,0050%
Provincia autonoma di Trento	Lorenzo Dellai	SI	MANUPELLI ERMINIO	M1246.1.A.175	SI	94,5007%

Totale 95,5543%



Manuel Solari
Procedo formalmente. Reina

ALLEGATO A AL
 REP. N° 7067/5062



STATUTO
di "TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A."

Allegato B
al rep. n.
7067/5062



Capo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

Denominazione

1.1 In ossequio al disposto dell'art. 34 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m., è costituita una società per azioni con la denominazione "Trentino Riscossioni s.p.a.", al fine di erogare alla Provincia Autonoma di Trento e agli Enti ivi previsti i servizi parimenti ivi individuati.

Art. 2

Sede

2.1 La Società ha sede in Trento.

2.2 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore o della società di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3

Oggetto sociale

3.1 La Società svolge, in via esclusiva, nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e successive integrazioni e modifiche, sulla base di appositi contratti di servizio, le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

3.2 Al fine di assolvere compiutamente le attività di cui al punto 3.1, la Società svolge, altresì, con le modalità consentite dalla legge, attività di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte locali e erariali.

3.3 I predetti contratti di servizio disciplinano, in particolare, le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, la possibilità di mettere a disposizione della società personale degli enti e di svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico, nonché la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.

3.4 Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre compiere ogni altra operazione utile o necessaria, ivi incluse tutte le operazioni e gli investimenti funzionali alla prestazione di servizi a favore dei futuri soggetti partecipanti o affidanti.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-

sere prorogata.

Capo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), suddiviso in n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00= cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.2 Con successiva modificazione dello Statuto sociale, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

5.3 Alla Società possono partecipare, oltre alla Provincia, gli Enti indicati dalla sopradetta legge istitutiva.

5.4. In particolare possono partecipare gli enti strumentali della Provincia e gli enti ad ordinamento provinciale e regionale.

Inoltre possono partecipare società a capitale interamente pubblico ed altri enti pubblici con sede nel territorio della provincia di Trento. Può partecipare anche la Società costituita ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, purchè sia a capitale interamente pubblico e purchè ciò non precluda, secondo la disciplina vigente, l'affidamento diretto delle attività di cui all'articolo 3 a Trentino Riscossioni spa, da parte dei soci.

5.5 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea adottata in sede straordinaria, salvo quanto previsto al successivo periodo. L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fatto salvo, comunque, il pieno rispetto del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un notaio.

5.6 Nel caso di aumento del capitale sociale mediante imputazione a capitale di riserva e/o altri fondi inseriti in bilancio, le eventuali azioni di nuova emissione assegnate gratuitamente ai possessori di azioni riscattabili, saranno assoggettate alla medesima disciplina.

Art. 6

Trasferimento delle Azioni

6.1 Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo.

Il disposto del precedente articolo 5, nonché salvo il diritto di prelazione previsto al punto 6.3 e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del punto 6.4. Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il

passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

6.2 Ai sensi dell'articolo 33, comma 7bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della Società. Le medesime azioni sono riscattabili dalla Provincia, anche con dichiarazione unilaterale comunicata al titolare delle azioni e alla società a mezzo di lettera raccomandata RR, e non danno diritto al rimborso.

6.3 Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c.. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispetti-

va partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

6.4 Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c.. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

6.5 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo 6, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

6.6 Le disposizioni dei punti 6.3 e 6.4 non si applicano ai "trasferimenti" effettuati dalla Provincia Autonoma o verso la Provincia.

Art. 7

Recesso

7.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto nel successivo punto 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7.3 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis c.c. e seguenti. Ai sensi dell'articolo 2437 sexies c.c., le disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater c.c. non si applicano alle azioni di cui al punto 6.2.

Capo III

FINANZIAMENTI

Art. 8

Finanziamenti dei Soci

8.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

8.2 E' in ogni caso autorizzata la raccolta e/o l'impiego presso società costituenti il gruppo ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Art. 9

Obbligazioni

9.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

9.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

9.3 Le obbligazioni convertibili potranno essere collocate esclusivamente a beneficio di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 5 e con il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti soggetti.

Capo IV

PRINCIPI GENERALI

Art.10

Principi generali sugli organi

10.1 La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza alla disciplina del codice civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo previste dalla disciplina provinciale vigente.

Capo V

ASSEMBLEA

Art. 11

Assemblea

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza

prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

11.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione;
 - b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 11.6 Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12

Partecipazione all'assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

12.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

Art. 13

Presidente dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, da altra persona eletta dall'Assemblea.

13.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un no-

taio per la redazione del verbale.

13.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14

Funzionamento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

14.2 Le deliberazioni sono prese con votazione palese, con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto sociale, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Capo VI

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Consiglio d'Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea. L'Assemblea, inoltre, provvede ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della Società fra i componenti del Consiglio dalla stessa nominati.

15.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

15.3 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo di conseguenza. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, l'Assemblea provvede a sostituirli. Qualora, tuttavia, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà procedere senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

15.5 Gli Amministratori possono essere revocati solo dall'organismo che li ha nominati.

15.6 Se non nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

15.7 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede

sociale, almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dal Collegio Sindacale.

16.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

16.4 Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non amministratore, designato dal Consiglio di Amministrazione.

16.5 Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 17

Compensi dei Membri del Consiglio d'amministrazione

17.1 L'Assemblea determina i compensi ed i rimborsi da corrispondersi al Presidente, al Vicepresidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al comma successivo.

17.2 Resta salva la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, per quanto attiene il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari incarichi.

17.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per il compenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati ai precedenti commi.

17.4 L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare, nel rispetto delle norme vigenti, idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate, da parte dei responsabili della gestione societaria, alla Società o a terzi, ivi compresi i relativi Soci in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui i medesimi Amministratori debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni. Con la medesima procedura potrà stipulare polizze di assicurazione per infortuni professionali.

Art. 18

Gestione della Società

18.1 La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 1 febbraio 2005, n. 1, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo previste dalla disciplina provinciale vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive, si dota di strumenti di programmazione e di reporting.

18.2 Agli amministratori sono inoltre espressamente attribuiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c., i poteri di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Art. 19

Amministratore delegato e direttore generale

19.1 Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti e nomina un Direttore Generale, definendone mansioni e attribuzioni. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20

Firma e rappresentanza sociale

20.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, ed al Direttore Generale nei limiti delle deleghe, mansioni e attribuzioni ai medesimi conferite.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

20.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio stesso.

Capo VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 21

Collegio sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci

supplenti. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di legge.

21.2 I componenti del Collegio sindacale ed il Presidente sono nominati dall'Assemblea.

21.3 I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

21.4 I Sindaci possono essere revocati solo dall'organismo che li ha nominati.

21.5 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

21.6 È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

21.7 Il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, tiene conto delle disposizioni normative emanate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative vigenti.

Art. 22

Revisione legale dei conti

22.1 La revisione legale dei conti della Società è affidata al Collegio Sindacale oppure, a seguito di deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, fatte salve le altre disposizioni speciali eventualmente applicabili.

L'incarico al revisore o alla società di revisione può essere conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata dal Collegio Sindacale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

22.2 L'incarico al revisore o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

22.3 Il compenso al revisore o alla società di revisione è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Capo IX

BILANCI, RISERVE E UTILI

Art. 23

Bilanci

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 24

Utili

24.1 L'utile netto di bilancio, dedotta la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite fissato dall'art. 2430 del c.c., è ripartito secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Capo X

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

Scioglimento e liquidazione della società

25.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 26

Disposizioni Generali

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.

F.to: Alberto Rella

F.to: Guglielmo Giovanni Reina L.S.

Copia conforme all'originale firmato
a norma di legge, rilasciata il

29 AGO. 2012

FISCAL E

per uso _____

